



PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E ANCI SA S.R.L.
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ESENZIONE
DALLA “QUOTA FISSA” SUI MEDICINALI E DI RILASCIO DEL DOCUMENTO DI
ESENZIONE

L'ANNO 2010 addì del mese di in Venezia, presso la sede della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari sono presenti i sigg:

– Dott. Francesco Dotta nato a San Donà di Piave l'8.11.1956, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, CF 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari, in esecuzione del Decreto presidenziale n. 69 del 1.4.2010, esecutivo ai sensi di legge;

e

– il Sig. Dario Menara nato a Noventa Vicentina (VI) il 01.02.1952 e residente a Veggiano (PD) in Via A. Canova n. 18 il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Delegato dell'ANCI SA S.r.l., C.F. 02440510242 – Partita IVA 0355453028, società operativa dell'ANCI Veneto, di seguito denominata Società;

Le parti come sopra costituite, premettono quanto segue:

– con DGR n. 6 del 21.01.2003 la Giunta Regionale del Veneto individuava, tra i soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sui medicinali, i soggetti titolari di un determinato valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);

– considerato che il riconoscimento dell'esenzione rilasciata sull'ISEE, necessitava dell'assolvimento di una specifica procedura basata, ai sensi della normativa vigente, sull'istituto dell'autocertificazione ex DPR 445/2000, nella quale si sostanzia la Dichiarazione Sostitutiva Unica diretta alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come regolamentata dal D.Legisl. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni;

- che, pertanto, in ragione della procedura sopra richiamata e al fine di agevolare l'utenza, era opportuno che la raccolta e gestione delle domande per la concessione dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sui medicinali fosse affidata ai Comuni, per tramite dell'Associazione Comuni del Veneto e ai CAAF ubicati sul territorio regionale;
- che la Regione del Veneto, al fine di agevolare i Comuni nella raccolta e trasmissione dei dati che utilizzano l'ISEE per la determinazione degli aventi diritto, a decorrere dal 2000, aveva già messo a disposizione, attraverso la Società, per la procedura amministrativa riguardante il Fondo Sostegno Affitti e a decorrere dal 2002 per la procedura amministrativa relativa alla concessione di contributi per le famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari, un servizio WEB denominato ISEEnet in grado di consentire ai Comuni il completo svolgimento interattivo delle relative pratiche, con l'integrazione in rete dei CAAF convenzionati con i Comuni;
- che, in analogia con la gestione dei procedimenti sopra elencati, prestandosi tale infrastruttura ad ulteriori estensioni, nello specifico per la gestione del servizio relativo alla concessione e rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento della “quota fissa” sui medicinali di cui alla DGR 6/2003, la Regione Veneto stipulava con la suddetta Società debita convenzione, su esplicita autorizzazione giuntale di cui alla DGR n. 475 del 28.02.2003;
- che con D.G.R. n. 744/2005 la Giunta Regionale ha innalzato il valore ISEE sulla base del quale le Aziende ULSS devono riconoscere le esenzioni dal pagamento della quota fissa sui medicinali;
- atteso che con DGR n. _____ del _____ è stata confermato il valore ISEE, stabilito dalla citata DGR n. 588/2008 che da diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa sui medicinali e approvata la prosecuzione della convenzione con la Società;
- considerato che la suddetta Società ha adeguatamente assolto all'incarico ricevuto con la D.G.R. n. 1796 del 16 giugno 2009;
- tenuto tuttavia conto che alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza intervenuta sulla materia la gestione dello stesso ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale deve essere affidata con gara ad evidenza pubblica;

- considerato quindi che alla luce di quanto sopra, nelle more dell'espletamento delle necessarie procedure di appalto del servizio di cui trattasi, si ritiene necessario prorogare la convenzione già posta in essere con ANCI SA a decorrere dal 1 luglio 2010 e con scadenza il 30 giugno 2011, fatto salvo l'espletamento della prevista gara anteriormente a tale data.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto dell'incarico

La Regione affida alla Società con sede a Rubano (PD), Via Rossi n. 35, che attraverso il suo legale rappresentante accetta, la prosecuzione del procedimento concernente il rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento della "quota fissa" sui medicinali, per valore ISEE come determinato in DGR n. 744/2005, integrandolo nel servizio ISEEnet operante su WEB impiegato per la gestione dei procedimenti sopra elencati e di fornire il necessario supporto.

Art.2 - Modalità

La prestazione della Società si esplicherà in conformità all'offerta avanzata in data 3 maggio 2005 e confermata per i periodi successivi.

Nel particolare, il servizio reso dalla Società ai Comuni dovrà comprendere:

- a) Messa a disposizione di un servizio WEB in grado di consentire ai Comuni e ai CAAF il completo svolgimento interattivo del procedimento amministrativo riguardante il rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento della "quota fissa" sui medicinali e fornitura della documentazione di supporto e in particolare:
 - procedura di raccolta dei dati e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 - procedura di raccolta dei dati relativi alla certificazione ISEE in corso di validità per i soggetti in possesso di tale certificazione;
 - procedura di raccolta della domanda di esenzione e, se idonea, di rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento della "quota fissa" sui medicinali in conformità a quanto previsto dalla DGR.

- b) procedimento di messa a disposizione su sito web o trasmissione periodica alle Aziende ULSS di competenza dei dati relativi agli attestati di esenzione con la cadenza concordata con il servizio informatico centrale;
- c) gestione delle attività di consuntivazione degli attestati di esenzione rilasciati da Comuni e CAAF a documentazione del contributo richiesto per lo svolgimento di tali attività;
- d) predisposizione e trasmissione documentazione di informazione e formazione al personale dei Comuni e dei CAAF;
- e) attivazione e gestione del servizio di supporto tecnico e normativo agli utilizzatori del servizio;
- f) produzione della documentazione, ad uso dei CAAF che non vogliono adottare l'infrastruttura ISEEnet, riguardante le specifiche tecniche dell'applicazione relativamente ai formati delle domande e degli attestati di esenzione e ai controlli di congruità adottati per mantenere dinamicamente integro l'archivio ISEEnet delle esenzioni. Produzione della documentazione riguardante il formato e i tracciati degli archivi da trasferire nonché le modalità di caricamento degli archivi per l'inserimento nel Database ISEEnet.
- g) produzione dei programmi per la gestione del caricamento dei dati riguardanti le DSU, attestazioni ISEE, domande di esenzione ed esenzioni nominative, prodotti autonomamente dai CAAF senza il supporto di ISEEnet con i controlli di congruità per ciascuna trasmissione e con sistema per il rilascio automatico di ricevuta della trasmissione o di rifiuto con segnalazioni anomalie bloccanti riguardanti i dati trasferiti.
- h) Messa a disposizione della infrastruttura tecnica per il caricamento on-line degli archivi prodotti dai CAAF senza il supporto di ISEEnet.
- i) fornitura su CD-Rom del database contenente i dati delle DSU e soggetti beneficiari dell'esenzione:
- disegno logico (tabelle, descrizione dei dati contenuti);
 - per ogni tabella: descrizione dei singoli campi con: primary key, foreign key, unique key, campi obbligatori/facoltativi;

Art. 3 - Proprietà dei dati

La Società assume l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio sui dati forniti dalle Amministrazioni Comunali e dai CAAF e riconosce la proprietà dei dati medesimi in capo alla Regione del Veneto, cui alla fine gli archivi dovranno essere consegnati su supporto informatico.

Art. 4 - Durata

L'incarico di cui al presente contratto ha validità dal 1 luglio 2010 fino al 30 giugno 2011, fatto salvo l'espletamento della prevista gara anteriormente a tale data, per le domande inoltrate a CAAF e Comuni.

Art. 5 - Oneri finanziari

Il corrispettivo che la Regione riconosce alla Società per il servizio di cui alla presente convenzione è fissato in Euro 195.412,80 I.V.A. inclusa e sarà erogato come segue:

- 70% entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, su presentazione di regolare documentazione contabile;
- 30% a saldo, a conclusione della procedura, su presentazione di regolare documentazione contabile;
- La voce 9 del preventivo, che copre il traffico di dati, è valida fino ad un limite massimo di centomila esenzioni complessive. Nel caso si superi tale limite saranno addebitati i maggiori costi di traffico, con una franchigia del 20%, per un importo aggiuntivo in proporzione al valore indicato in preventivo.

Eventuali inadempienze daranno diritto alla Regione di ridurre adeguatamente, con proprio provvedimento il compenso o anche, in caso di inadempienze gravi, di dare corso alla immediata risoluzione della convenzione.

Al fine di garantire pari diritti fra Comuni e CAAF convenzionati, la Regione si impegna a ristornare ai Comuni, tramite la ULSS territorialmente competente, a titolo di rimborso spese per ogni componente il nucleo familiare oggetto della certificazione di esenzione rilasciata dal Comune, lo stesso compenso unitario previsto per i CAAF accreditati dalla Regione Veneto come dal punto 6 del dispositivo della DGR n. 704/2004. Detto importo sarà calcolato sulla base del rapporto finale redatto dalla Società in dipendenza delle evidenze presenti negli archivi.

Art. 6 - Eventuale prestazione per gli anni successivi

La Società assume impegno a fornire alla Regione per gli anni successivi, su richiesta della medesima:

- 1) Manutenzione ordinaria e straordinaria servizio ISEEnet relativo al rilascio dell'esenzione al pagamento della "quota fissa" sui medicinali, eventuale modulo di trasparenza nel caso i criteri di erogazione successivamente definiti risultino più articolati, pagine WEB per lo scarico della documentazione e "Starter kit".
- 2) Una installazione presso i Sistemi Informativi Regionali previa messa a disposizione, da parte di questi ultimi, di adeguato macchinario comprensivo del "software" di base e di servizio.
- 3) Hot Line + Web Master per 6 ore/gg per 5 gg/settimanali su 2 linee disponibili.
- 4) Noleggio e gestione della infrastruttura WEB comprensiva di "software di base", installazione, "backup" giornaliero, accesso WEB con banda da 2 Mbit/sec.

Art. 7 - Trattamento dati

Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" si rende atto che:

- *Titolare* del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è l'ente Regione Veneto.
- *Responsabile* del trattamento dati è il Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari dott. Giampietro Rupolo
- *Responsabile Esterno* del trattamento dati è la Società nella persona del Sig. Casagrande Riccardo

Art. 8 - Responsabilità

La Società viene sollevata da ogni responsabilità nel caso di invio di dati da parte dei Comuni e CAAF non conformi alle specifiche o non in tempo utile per il trasferimento a scadenza dei dati alla Regione. La Società si impegna a segnalare tempestivamente ritardi o non osservanza delle specifiche da parte dei Comuni e dei CAAF alla Direzione Regionale.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla L.R. 10.6.1991, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni – titolo VIII, artt. 184 e seguenti, nonché alle norme del codice civile.

Le parti fanno presente che l'atto è soggetto ad imposta IVA perciò si chiedono la registrazione unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986, n.131.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Venezia, li _____

per la Regione del Veneto

per la Società